



Mestrino, 01/07/2021

Oggetto. Assegno Unico per i figli

Come avrete sicuramente avuto modo di sentire dai media la Legge 46/21 ha istituito l' **Assegno Unico per i Figli** in sostituzione di quanto spettante ai genitori di figli come:

- detrazioni d' imposta per figli a carico,
- bonus bebè, bonus natalità....
- assegni familiari

Questo Assegno Unico sarà a regime dal 01/01/2022, e *riguarderà anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i disoccupati.*

Ora il DL 79/21 ha stabilito che *dal 01/07/2021* i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i disoccupati con figli a carico potranno richiedere l' Assegno Unico per i Figli temporaneo per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021.

I requisiti per avere diritto a questo assegno sono i seguenti:

- Avere figli di età non superiore a 21 anni a carico;
- Reddito familiare composto da non più del 70 % da reddito di lavoro dipendente;
- Indicatore Isee inferiore ad Euro 50.000;
- Essere residente e pagare le tasse in Italia;

Per quanto riguarda i nuclei familiari con reddito di lavoro dipendente superiore al 70 %, questi non avranno diritto all' Assegno unico temporaneo ma ad una maggiorazione degli assegni familiari già percepiti, fatto salva la necessità di effettuarne la richiesta come di consueto; i percettori del Reddito di Cittadinanza avranno in automatico il riconoscimento dell' aumento spettante.

Le domande potranno essere effettuate in autonomia tramite il portale Inps al seguente link [Assegno Temporaneo \(inps.it\)](https://www.inps.it/Assegno-Temporaneo) utilizzando Spid, CIE o le credenziali Inps, o rivolgendosi a Patronati e centri Caf; le domande presentate entro i 30/09/2021 daranno diritto anche agli arretrati, mentre quelle successive avranno effetto dalla data di presentazione.

Come sempre si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitate e per l' eventuale assistenza per il calcolo dell' Isee e l' invio delle domande.

Cordiali saluti


Moretto Rag. Antonio